

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 5 luglio 2018, n. 112

D.lgs. n. 152/2006 e smi – Decreto MATTM di compatibilità Ambientale n. 249 del 22/09/2017 - Metanodotto di Interconnessione TAP - Collegamento di approdo del gasdotto denominato “Trans Adriatic Pipeline” alla rete Nazionale gasdotti DN 1400 (56”) - DP 75 Bar - Proponente SNAM RETE GAS, corrente in Milano alla Piazza Santa Barbara n. 7. Istruttoria Verifica Ottemperanza prescrizione n. A.7). Seguito determinazione dirigenziale n. 37 del 2 marzo 2018.

**la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, nonché
Dirigente *ad interim* del Servizio VIA - Vinca**

sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata d'intesa con il Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, nonché del contributo istruttorio reso dalla Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico, ha adottato il seguente provvedimento.

VISTI:

- la l.r. 4 febbraio 1997 n.7 *“Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”* ed in particolare gli artt. 4 e 5;
- la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, recante *“Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”*;
- gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- il d.lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*;
- l'art. 32 della l. del 18 giugno 2009, n. 69 recante *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*;
- l'art. 18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;
- la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 recante *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”*;
- il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 recante *“Adozione del modello organizzativo denominato ‘Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA-Approvazione atto di alta organizzazione”*;
- la D.G.R. n. 1744 del 12/10/2015 di conferimento dell'incarico di Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio all'Ing. Barbara Valenzano;
- la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dr.ssa Antonietta Riccio.

VISTI ALTRESI':

- il d.lgs. n. 152/06 e smi recante *“Norme in materia Ambientale”* e, segnatamente gli artt. 28 e 29 inerenti al *“Monitoraggio”* ed ai *“Controlli e sanzioni”*;
- il D.M. n. 308/2015 recante gli *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”*.

PREMESSO CHE:

- con D.M. n. 249 del 22/09/2017 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (d'ora in avanti MATTM) ha decretato la compatibilità ambientale del progetto inerente alla realizzazione del *“Metanodotto di interconnessione TAP - Collegamento di approdo del gasdotto denominato Trans Adriatic Pipeline alla Rete nazionale gasdotti”* che si sviluppa nella Regione Puglia nei territori delle province di Lecce e Brindisi presentato dalla Società Snam Rete Gas, con sede legale in San Donato Milanese (MI) - piazza Santa Barbara 7, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1”;

- l'art.1 "Quadro Prescrittivo" del citato D.M ha indicato, differenziandole in due sezioni, 39 prescrizioni alla cui ottemperanza ha subordinato l'efficacia del medesimo decreto;
- il successivo art. 2 "Verifiche di Ottemperanza", ha altresì indicato - per ciascuna prescrizione - il soggetto individuato (denominato "Ente istruttore") per la verifica prevista dall'art. 28 del d.lgs. n. 152/2006 come modificato dal d.lgs. n. 104/2017, designando la Regione Puglia quale "ente istruttore" per 10 delle 39 prescrizioni complessivamente apposte.

CONSIDERATO CHE:

- con nota n. INGCOS/TAPUG/1264/MAR del 20/12/2017, acquisita al prot. regionale n. 12560 del 28/12/2017, SNAM RETE GAS (d'ora in avanti SRG) ha trasmesso a tutti gli Enti interessati dalle suddette verifiche di ottemperanza la documentazione tecnica finalizzata alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni identificate dai nn. A.1), A.2), A.3), A.4), A.5), A.6), A.7), A.8), A.10), A.11), A.13), A.14), A.15).
- La documentazione riferita alle prescrizioni demandate alla Regione è stata pubblicata sul Portale Ambientale;
- ad onta della nota prot. n. 513 del 17/01/2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali e del successivo riscontro del MATTM avente prot. n. 1988 del 29/01/2018 (entrambe agli atti d'ufficio) ai cui contenuti si rinvia, la Regione ha provveduto all'istruttoria della prescrizione in argomento che è poi culminata nell'adozione della determinazione dirigenziale n. 39 del 02/03/2018, - regolarmente trasmessa a tutti gli Enti con altra nota prot. n. 2174 in pari data, - recante declaratoria di non ottemperanza della medesima prescrizione.
- In particolare detto provvedimento assegnava alla società proponente un termine di 30 giorni – decorrenti dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso – al fine di superare le criticità rilevate ed emerse nel corso dell'istruttoria;
- a seguito del citato provvedimento la SRG, con nota prot. n. INGCOS/TAPUG/293/MAR del 28/03/2018 (prot. regionale n. 3223 del 29/03/2018), chiedeva una proroga del termine di 60 giorni del termine indicato dalla Regione; nella medesima nota chiedeva anche di programmare un incontro al fine di analizzare nel dettaglio la documentazione prodotta ed individuare gli elementi ritenuti utili e necessari per la positiva conclusione dell'iter procedimentale;
- a tale nota seguiva riscontro della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 3465 del 05/04/2018 sia di concessione del richiesto termine di 60 giorni sia di convocazione della stessa società a due incontri dedicati per le date del 17 aprile 2018 [per le prescrizioni A.8) e A.13] e del 23 aprile [per le prescrizioni A.2) ed A.7)].

RILEVATO CHE:

- a seguito dell'incontro svoltosi in data 23/04/2018 presso gli uffici regionali, la SRG, con sua nota prot. n. INGCOS/TAPUG/679/MAR del 30/05/2018 (prot. regionale n. 6020 del 06/06/2018), trasmetteva in formato digitale le integrazioni necessarie all'istruttoria relativa alle verifiche di ottemperanza per 5 prescrizioni identificate dai nn. A.2), A.7), A.8), A.11) ed A.13). In data 08/06/2018 tale documentazione veniva caricata sul Portale Ambientale;
- *medio tempore*, il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto emesso in data 21/05/2018, rilasciava il provvedimento di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'opera, dichiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-*quinquies* del DPR n. 327/2001 e smi;
- a fronte delle surriferite integrazioni, con nota prot. n. 6228 dell'11/06/2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali chiedeva supporto alle altre articolazioni regionali ivi individuate al fine di evadere le citate verifiche demandate alla Regione Puglia;
- con nota prot. n. 13916 del 18/06/2018 (prot. regionale n. 6577 di pari data) la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del MATTM, prendendo atto della documentazione trasmessa da SRG, comunicava di essere in attesa di acquisire le definitive determinazioni spettanti alla Regione in qualità di "Ente istruttore";

- con altra nota prot. n. INGCOS/TAPUG/843/MAR del 14/06/2018 (prot. regionale n. 6929 del 26/06/2018) la medesima documentazione trasmessa digitalmente veniva trasmessa anche in formato cartaceo.

RILEVATO ANCORA CHE:

- la prescrizione n. A.7) del D.M. n. 249/2017 così integralmente dispone:

“In sede di progetto esecutivo, dovrà essere verificato che le modalità operative adottate non comportino la creazione di vie preferenziali per l’acqua e dovranno essere valutati tutti i rischi di incidenti, ed in particolare eventuali spillamenti e spandimenti in fase cantiere, e definiti gli eventuali ulteriori accorgimenti per limitarli”;

- con nota prot. n. AOO_073/2603 del 27/06/2018 (prot. Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 7013 del 27/06/2018), la Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico della Regione Puglia ha reso il contributo istruttorio richiesto, di seguito integralmente riportato:

“In merito alla suddetta prescrizione il contributo istruttorio della Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico riportava: “nell’elaborato progettuale Descrizione dei Lavori per l’Appalto di costruzione (rif. Allegato 1 - Doc. DL-001) al punto 2.26.2 è riportato genericamente che le lavorazioni saranno effettuate nei periodi di magra e comunque in modo tale da non costituire ostacolo al regolare deflusso delle acque.

Tale considerazione non appare sufficiente nell’ipotesi di un eventuale evento di piena che potrebbe aggravare la pericolosità idraulica delle attuali aree contermini; pertanto, a parere di questo ufficio, in merito al deflusso superficiale dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti e le misure necessarie da adottare nelle diverse fasi lavorative di scavo a cielo aperto e posa della condotta per le aree interferenti con i compluvi del reticolo idrografico, al fine di evitare spandimenti esterni”.

Il documento RE-VOT-005, che fornisce una risposta alla richiesta d’integrazione documentale rispetto al recepimento della prescrizione ANTE OPERAM A7), riporta:

“Gli studi idrologico - idraulici e le sezioni di dettaglio, già allegate con il progetto esecutivo, hanno portato a definire due modalità di attraversamento, in funzione dei vincoli presenti, delle caratteristiche morfologiche dell’alveo e della profondità di posa della condotta:

- *attraversamento con trivellazione in sotterraneo e posa della condotta senza scavo in alveo;*
- *attraversamento con scavo a cielo aperto in alveo.*

L’attraversamento con trivellazione è previsto per i corsi d’acqua ricadenti in aree vincolate, morfologicamente contraddistinti da sezioni d’alveo ben definite che presentano un minimo deflusso anche nelle condizioni di magra [...]. In fase di cantiere, i fossi attraversati in trivellazione spingitubo e le aree limitrofe al corso d’acqua non subiranno alterazioni rispetto alla classificazione attuale.

L’attraversamento con modalità di scavo a cielo aperto si applicherà ai corsi d’acqua di modeste dimensioni, non ricadenti in aree vincolate. Le caratteristiche morfologiche di tali corsi d’acqua sono assimilabili in alcuni casi a impluvi appena visibili a piano campagna, l’opera sarà realizzata preferibilmente durante i periodi di alveo asciutto, che rappresentano la maggior parte dell’anno.

Durante la fase di cantiere verrà comunque attivata una procedura di allerta per gli eventi di piena.

[...] Le fasi realizzative non implicheranno alcuna modifica planaltimetrica dell’alveo e permetteranno il completo deflusso delle acque anche durante lo scavo e la posa del gasdotto”.

Le soluzioni presentate appaiono coerenti e conformi sia alle esigenze di difesa dal rischio idrogeologico e pericolosità idraulica delle aree contermini dei compluvi del reticolo idrografico interferenti con l’opera, sia alla sicurezza dei lavoratori durante la fase di cantiere.

*Rilevato che le prescrizioni formulate dalla scrivente Sezione sono state soddisfatte si comunica che **la prescrizione A7 è da ritenersi ottemperata.**”.*

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO CHE

sussistono i presupposti per concludere il procedimento di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 152/2006 e smi in esito alla documentazione integrativa inoltrata da SRG in data 30/05/2018 in riferimento alla prescrizione identificata dal n. A.7) del Decreto VIA n. 249/2017 emesso dal MATTM,

VISTI

il D.M. n. 249/2017 del MATTM recante il giudizio favorevole alla compatibilità ambientale dell'intervento proposto da SNAM RETE GAS SPA;
la prescrizione n. A.7) apposta al citato D.M.;
il contributo reso in data 27/06/2018 dalla Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico.

Verifica ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e smi e del Reg. (UE) 2016/679**Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/1990 e smi in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e smi e della l.r. n. 28/2001 e smi

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

La Dirigente in intestazione

DETERMINA

- **di dichiarare** che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente riportate, quali parti integranti del presente provvedimento;
- **di dichiarare** ottemperata la prescrizione n. A.7) del Decreto VIA del MATTM n. 249/2017, sulla base del contributo reso dalla Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico con nota prot. n. AOO_073/2603 del 27/06/2018;
- **di specificare** che il presente provvedimento inerisce alla sola verifica dell'ottemperanza della prescrizione indicata nelle premesse e che rimane ferma ed impregiudicata la necessità in capo alla proponente SNAM RETE GAS SPA di ottemperare alle altre prescrizioni apposte al D.M. del 21 maggio 2018 emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del DPR n. 327/2001 e smi e di ogni altra disposizione contenuta nell'art. 6 del citato Decreto autorizzativo;
- **di trasmettere** copia del presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali al MATTM-DG per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, all'Arpa Puglia, alla Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico, all'Autorità di Bacino Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, ai Comuni di Melendugno, Vernole, Castrì di Lecce, Lizzanello, Lecce, Surbo, Torchiarolo, San Pietro Vernotico, Brindisi, alla SNAM RETE GAS SPA, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione ed al Segretario della Giunta Regionale.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e smi e del Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

Il presente provvedimento:

- a) è immediatamente esecutivo;
- b) sarà trasmesso in copia al Segretariato della Giunta Regionale;
- c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- d) sarà pubblicato sul B.U.R.P.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/1990 e smi, può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. n. 1199/1971).

Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

I funzionari

Avv. Giorgia Barbieri

Rag. Carmen Mafrica

Ing. Ljuba Tornese

**La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
nonché Dirigente *ad interim* del Servizio Via-Vinca
Dott.ssa Antonietta Riccio**